



S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale Sociale e Riserve Euro 822.580.487 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia- Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 3268 - Iscritta nel Reg. Impr. Della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028

# NOTA INFORMATIVA

Relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato

**“Banca Sella S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso Ordinarie”  
“Banca Sella S.p.A. Obbligazioni Tasso Variabile Ordinarie”  
collettivamente le “Obbligazioni”**

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banca Sella S.p.A.

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la “**Nota Informativa**”) ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

La Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0504535/22 del 21 dicembre 2022 (il “**Documento di Registrazione**”), come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980.

In occasione dell'emissione di strumenti finanziari a valere sul programma di emissione a cui il Prospetto di Base si riferisce, Banca Sella S.p.A. (l’**Emittente**) riporterà le informazioni e le disposizioni contrattuali specifiche relative a ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) a cui sarà allegata la relativa nota di sintesi (la “**Nota di Sintesi**”).

La presente Nota Informativa, valida per 12 mesi dalla data di sua approvazione, è stata depositata presso la CONSOB in data 21 dicembre 2022, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0504536/22 del 21 dicembre 2022, ed è stata pubblicata sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari>.

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, inclusa la Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi ed il Documento di Registrazione, unitamente ai relativi supplementi, sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1, nonché sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari>.

## INDICE

<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA</b> .....	<b>4</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI</b> .....	<b>5</b>
1.1 PERSONE RESPONSABILI.....	5
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	5
1.3 DICHIARAZIONE O RELAZIONI DI ESPERTI.....	5
1.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI.....	5
1.5 DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE.....	5
<b>2. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>6</b>
2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI.....	6
2.1.1 Rischio Emittente.....	6
2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-ir".....	6
2.1.3 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione.....	7
2.2 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA.....	7
2.2.1 Rischio di liquidità.....	7
2.2.2 Rischio di tasso.....	8
2.2.3 Rischio connesso alla presenza di commissioni di negoziazione sul mercato secondario.....	8
2.2.4 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente.....	8
2.3 RISCHI SPECIFICI DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE.....	9
2.3.1 Rischio di indicizzazione.....	9
2.3.2 Rischio relativo ad eventi di turbativa o straordinari relativi al Parametro di Indicizzazione.....	9
2.3.3 Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione.....	10
2.4 ULTERIORI RISCHI COMUNI ALLE OBBLIGAZIONI.....	10
2.4.1 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse.....	10
2.4.2 Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano.....	10
2.4.3 Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli.....	10
2.4.4 Rischio di mutamento del regime fiscale.....	11
2.5 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA E/O ALLA NEGOZIAZIONE.....	11
2.5.1 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione.....	11
2.5.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.....	11
2.5.3 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta.....	11
2.5.4 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta.....	11
2.5.5 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta.....	12
<b>3. INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	<b>13</b>
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/OFFERTA.....	13
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	13
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE</b> .....	<b>14</b>
4.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	14
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI.....	14
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI.....	15
4.4 AMMONTARE TOTALE DELL'OFFERTA.....	15
4.5 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	16
4.6 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	16
4.7 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, COMPRESSE LE LORO EVENTUALI LIMITAZIONI, E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO.....	17
4.8 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE.....	19
4.9 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	21
4.10 INDICAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO E RELATIVO METODO DI CALCOLO.....	22
4.11 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.....	22
4.12 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI.....	22
4.13 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	22
4.14 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	22
4.15 REGIME FISCALE.....	23
4.16 IDENTITÀ DELL'OFFERENTE DEI TITOLI E/O DEL SOGGETTO CHE CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE, QUALORA DIVERSO DALL'EMITTENTE.....	23
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b> .....	<b>24</b>
5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	24
5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.....	24
5.1.2 Periodo di validità dell'offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione.....	24
5.1.3 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni.....	25

5.1.4	Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile.....	26
5.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari .....	26
5.1.6	Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite ...	26
5.1.7	Eventuali diritti di prelazione .....	26
5.2	PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE.....	26
5.2.1	Categoria di potenziali investitori.....	26
5.2.2	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione .....	27
5.3	FISSAZIONE DEL PREZZO .....	27
5.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari .....	27
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE.....	27
5.4.1	Soggetti incaricati del collocamento.....	27
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario .....	27
5.4.3	Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari.....	27
<b>6.</b>	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>28</b>
6.1	MERCATI PRESSO I QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SARANNO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE.....	28
6.2	MERCATI REGOLAMENTATI O EQUIVALENTI SUI QUALI, PER QUANTO A CONOSCENZA DELL'EMITTENTE, SONO GIÀ AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI DELLA STESSA CLASSE DI QUELLI DA OFFRIRE.....	28
6.3	SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO.....	28
6.4	PREZZO DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	28
<b>7.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>29</b>
7.1	CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE .....	29
7.2	INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI E SEGNALAZIONE DEI CASI IN CUI I REVISORI HANNO REDATTO UNA RELAZIONE.....	29
7.3	RATING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	29
	<b>ALLEGATO – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI.....</b>	<b>30</b>

## DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA

L'Emittente, nell'ambito del programma di offerta denominato "Banca Sella S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso Ordinarie" - "Banca Sella S.p.A. Obbligazioni Tasso Variabile Ordinarie" (il "**Programma di Offerta**" o l'"**Offerta**") oggetto della presente Nota Informativa, potrà emettere una o più serie di emissioni (i "**Singoli Prestiti**") offerte in sottoscrizione direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel ("**Vorvel**").

La Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di sua approvazione e unitamente al Documento di Registrazione costituisce il Prospetto di Base.

In occasione dell'emissione dei Singoli Prestiti, l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni nelle relative Condizioni Definitive, redatte secondo il modello riportato nella Nota Informativa, alle quali sarà allegata la Nota di Sintesi relativa al Singolo Prestito. Le Condizioni Definitive verranno rese pubbliche entro l'inizio dell'Offerta.

Nell'ambito del Programma di Offerta a cui si riferisce il Prospetto di Base che include la presente Nota Informativa potranno essere emesse le seguenti tipologie di Obbligazioni:

- Obbligazioni a tasso fisso Ordinarie;
- Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie.

Si precisa inoltre che le Obbligazioni:

- hanno valore nominale unitario inferiore ad Euro 100.000; il valore nominale unitario (il "**Valore Nominale**") di ogni Singolo Prestito sarà indicato nelle Condizioni Definitive;
- danno diritto alla corresponsione di interessi calcolati secondo la metodologia specifica di ogni tipologia di Obbligazione;
- danno diritto al rimborso del 100% del loro Valore Nominale;
- costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

## **1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

### **1.1 Persone responsabili**

La responsabilità per le informazioni contenute nella presente Nota Informativa è assunta da Banca Sella S.p.A., con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1, in persona del legale rappresentante Massimo Vigo, Amministratore Delegato e Direttore Generale.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

Banca Sella S.p.A., in persona del legale rappresentante Massimo Vigo, attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **1.3 Dichiarazione o relazioni di esperti**

La presente Nota Informativa non contiene alcuna dichiarazione o relazione rilasciata da esperti.

### **1.4 Informazioni provenienti da terzi**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

### **1.5 Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- a) la Nota Informativa è stato approvato dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Nota informativa sui titoli solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa sui titoli;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

## 2. FATTORI DI RISCHIO

### 2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

#### 2.1.1 Rischio Emittente

Rappresenta il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo di pagare gli interessi e/o di rimborsare il valore nominale delle Obbligazioni alla scadenza per effetto, ad esempio, della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità.

Per effetto della sottoscrizione delle Obbligazioni, l'investitore diviene titolare di un credito nei confronti dell'Emittente per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza ed è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere al pagamento degli interessi e/o al rimborso del capitale.

Al verificarsi delle circostanze sopra menzionate l'Emittente potrebbe non essere in grado di pagare alla scadenza gli interessi e/o di rimborsare il capitale, anche solo in parte, delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente (procedura che l'ordinamento giuridico italiano prevede per la liquidazione delle banche in stato di insolvenza), ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. s), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che modificano l'articolo 91 del Testo Unico Bancario in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, nell'ordine, i creditori prededucibili, i creditori privilegiati, i detentori di depositi presso l'Emittente – secondo l'ordine dettato dall'art. 91, comma 1-*bis*, lett. a), b) e c), del Testo Unico Bancario – i creditori chirografari, i creditori chirografari di secondo livello ex art. 12-*bis* del Testo Unico Bancario, i creditori subordinati quando i relativi crediti non sono computabili nei fondi propri dell'Emittente e, da ultimo, i titolari degli strumenti computati nei fondi propri dell'Emittente.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente il credito dei portatori delle Obbligazioni verrà inoltre soddisfatto *pari passu* con gli altri creditori chirografari dell'Emittente.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione totale o parziale tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e qualsiasi credito vantato dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di *netting*.

Non sono previste garanzie per il rimborso delle Obbligazioni né per il pagamento degli interessi. In particolare, le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni sono garantiti soltanto dal patrimonio dell'Emittente.

#### 2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

I Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come successivamente modificati ed integrati (di seguito i "Decreti BRRD") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. "Banking Resolution and Recovery Directive", di seguito la "Direttiva BRRD"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli

azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza delle Obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.7 “Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio” della presente Nota Informativa.

### **2.1.3 Rischio connesso all’aumento dell’inflazione**

Nei primi mesi del 2022, lo scoppio e il perdurare della crisi russo-ucraina ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas hanno provocato, insieme ad altri fattori, un aumento dell’inflazione in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea. Gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno, non prevedibili alla data della Nota Informativa, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e non reali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all’andamento dell’inflazione.

## **2.2 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA**

Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (Rischio di liquidità);
- la variazione dei tassi di interesse (Rischio di mercato);
- l’applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario;
- la variazione del merito creditizio dell’Emittente (Rischio di deterioramento del merito creditizio dell’Emittente).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni, pertanto l’investitore che vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale. Tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

### **2.2.1 Rischio di liquidità**

La vendita dei titoli prima della scadenza in un mercato illiquido potrebbe comportare per l’investitore perdite rispetto al loro valore teorico in quanto l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore non solo al prezzo di emissione dei titoli ma anche allo stesso valore teorico dei medesimi nel momento della cessione.

La facoltà per l’Emittente di procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell’Offerta potrebbe determinare una riduzione dell’ammontare dei titoli in circolazione rispetto all’ammontare originariamente previsto ed incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.

Inoltre, le Obbligazioni non saranno quotate presso mercati regolamentati.

L’Emittente si impegna a richiedere, attraverso l’aderente diretto Banca Sella Holding S.p.A. (capogruppo del Gruppo di appartenenza dell’Emittente), il collocamento diretto delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel segmento “*Order Driven*”, ove le medesime saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, che risulterà coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

Nell’ipotesi in cui le Obbligazioni, successivamente al collocamento diretto sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel segmento “*Order Driven*”, non dovessero essere ammesse a negoziazione sul

medesimo sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente darà comunque corso all'emissione delle medesime.

Tale circostanza, poiché l'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime, potrebbe incidere sulla liquidità delle Obbligazioni.

L'ammissione alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione non costituisce però una garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. L'investitore potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore di mercato, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al prezzo di emissione.

L'Emittente avrà la facoltà di avvalersi di un operatore specialista per garantire la liquidità delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

L'esercizio di tale facoltà, il nominativo di chi eventualmente ricoprirà il ruolo di operatore specialista e le condizioni dell'impegno saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### **2.2.2 Rischio di tasso**

Rappresenta il rischio legato alla variazione dei tassi di interesse. Il valore delle Obbligazioni sul mercato secondario è infatti influenzato dall'andamento dei tassi di mercato e per effetto di tale andamento il valore del titolo può divenire inferiore al prezzo di emissione.

In genere, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse di mercato si assiste ad una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una diminuzione dei tassi d'interesse di mercato, si assiste ad un rialzo del valore di mercato delle Obbligazioni.

Nell'ipotesi di Obbligazioni a tasso fisso, l'effetto sul valore del titolo delle fluttuazioni dei tassi di interesse espressi dai mercati finanziari è tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Se l'investitore volesse pertanto vendere il titolo prima della scadenza, in presenza di variazioni in aumento dei tassi di mercato il prezzo di mercato dei titoli potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione ed il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare inferiore a quello attribuito al titolo al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Per le Obbligazioni a tasso variabile l'investitore deve considerare che il tasso cedolare è determinato con riferimento ad un Parametro di Indicizzazione, per cui non vi è certezza sul livello e sulla dinamica dei tassi applicati. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

### **2.2.3 Rischio connesso alla presenza di commissioni di negoziazione sul mercato secondario**

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione prevista per il mercato secondario.

La commissione massima di negoziazione applicata dall'Emittente in caso di ordini di compravendita delle Obbligazioni sul mercato secondario del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

### **2.2.4 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente**

Le Obbligazioni potrebbero deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del suo merito di credito, espresso altresì da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating*) dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "*credit default swap*" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano



calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "credit default swap".

Tuttavia, l'investitore può valutare compiutamente il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei *rating* allo stesso attribuiti. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione delle Obbligazioni.

## 2.3 RISCHI SPECIFICI DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

### 2.3.1 Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile per il periodo di corresponsione di cedole variabili, l'investitore deve tenere presente che il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente.

È possibile che il Parametro di Indicizzazione raggiunga un livello pari a zero; in questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato; tale rischio è mitigato dalla presenza di uno spread positivo. In ogni caso l'ammontare della cedola non potrà essere inferiore a zero.

Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo prestito per le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato.

### 2.3.2 Rischio relativo ad eventi di turbativa o straordinari relativi al Parametro di Indicizzazione

In caso di indisponibilità temporanea del valore del Parametro di Indicizzazione o di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del medesimo, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi di turbativa o straordinari si rinvia al Paragrafo 4.8 lettera f) della presente Nota Informativa.

Tuttavia, malgrado gli eventuali interventi posti in essere dall'Emittente, i suddetti eventi di turbativa o straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del parametro di indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si segnala inoltre che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento introdotta con il Regolamento (UE) 2016/1011 ("**Benchmark Regulation**"), potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

Il *Benchmark Regulation* disciplina la fornitura di indici di riferimento (o *benchmark*) e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea, introducendo un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di emittenti soggetti a supervisione dell'Unione Europea.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

### 2.3.3 Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni. Le modalità con cui possono essere ottenute informazioni sull'andamento del Parametro di Indicizzazione sono riportate al paragrafo 4.8 lettera d) della presente Nota Informativa.

## 2.4 ULTERIORI RISCHI COMUNI ALLE OBBLIGAZIONI

### 2.4.1 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse

Nell'ambito della presente offerta sono rilevabili i seguenti conflitti di interesse:

#### **(i) Rischio connesso alla coincidenza del ruolo di Emittente e agente per il calcolo**

Banca Sella S.p.A. svolgerà la duplice funzione di Emittente e Agente per il Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

#### **(ii) Rischio connesso alla coincidenza del ruolo di Emittente e Responsabile del Collocamento**

Banca Sella S.p.A. svolgerà la duplice funzione di Emittente e di Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito della presente Nota Informativa. In tale veste, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

#### **(iii) Rischio connesso all'appartenenza dell'Emittente e del Collocatore allo stesso gruppo**

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente tramite il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, attraverso Banca Sella Holding S.p.A., aderente diretto a tale sistema e capogruppo del gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente. Banca Sella Holding S.p.A., nel suo ruolo di Collocatore, si troverà in condizioni di conflitto di interessi con gli investitori.

#### **(iv) Rischio di operatività sulle Obbligazioni**

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, che risulterà coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

L'Emittente avrà la facoltà di avvalersi di un operatore specialista per garantire la liquidità delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

L'esercizio di tale facoltà nonchè il nominativo di chi eventualmente ricoprirà il ruolo di operatore specialista saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà scegliere come operatore specialista sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel la propria capogruppo, Banca Sella Holding S.p.A., in quanto aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

Banca Sella Holding S.p.A., qualora ricoprisse il ruolo di operatore specialista, si troverebbe in condizioni di conflitto di interessi con gli investitori.

### 2.4.2 Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano

Nelle Condizioni Definitive è indicato il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell'effetto fiscale.

Alla data di emissione dei Singoli Prestiti il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua, calcolato alla medesima data, di un titolo di Stato italiano di durata residua similare.

### 2.4.3 Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli

Alle Obbligazioni non è stato assegnato alcun livello di rating quale indicatore sintetico della rischiosità delle stesse.

#### 2.4.4 Rischio di mutamento del regime fiscale

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni saranno indicate per i Singoli Prestiti nelle relative Condizioni Definitive.

Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale all'atto dell'emissione dei Singoli Prestiti e durante la vita delle Obbligazioni. Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette, salvo diversa norma di legge.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale, salvo diversa norma di legge.

### 2.5 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

#### 2.5.1 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione

Nel caso in cui le Obbligazioni siano offerte al pubblico mediante distribuzione tramite un sistema multilaterale di negoziazione, l'investitore deve considerare che l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti su tale piattaforma, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Gli investitori devono considerare che gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

#### 2.5.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Nel caso in cui le Obbligazioni siano offerte al pubblico mediante distribuzione tramite un sistema multilaterale di negoziazione (come descritto al paragrafo 6.1 della presente Nota Informativa), potranno essere previsti dagli intermediari autorizzati che immettano l'ordine direttamente o per il tramite degli operatori partecipanti al sistema, a carico dell'acquirente delle Obbligazioni, costi e commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'ammontare di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

L'Emittente, per gli ordini di sottoscrizione immessi dal medesimo per il tramite della capogruppo Banca Sella Holding (aderente al sistema), non applica costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.

#### 2.5.3 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle Obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità delle Obbligazioni.

#### 2.5.4 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta, l'Emittente potrà non dare inizio all'Offerta ovvero di ritirarla.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare l'offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'Offerta. Inoltre, le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall'investitore, saranno prontamente restituite all'investitore senza corresponsione di interessi.

#### **2.5.5 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta**

Con riferimento a ciascuna Offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non potranno aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

### 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta

Nell'ambito della presente offerta sono rilevabili i seguenti conflitti di interesse:

##### Coincidenza del ruolo di Emittente e agente per il calcolo

Banca Sella S.p.A. svolgerà la duplice funzione di Emittente e Agente per il Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

##### Coincidenza del ruolo di Emittente e Responsabile del Collocamento

Banca Sella S.p.A. svolgerà la duplice funzione di Emittente e di Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito della presente Nota Informativa. In tale veste, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

##### Appartenenza dell'Emittente e del Collocatore allo stesso gruppo

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente tramite il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, attraverso Banca Sella Holding S.p.A., aderente diretto a tale sistema e capogruppo del gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente. Banca Sella Holding S.p.A., nel suo ruolo di Collocatore, si trova in condizioni di conflitto di interessi con gli investitori.

##### Operatività sulle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, che risulterà coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

L'Emittente avrà la facoltà di avvalersi di un operatore specialista per garantire la liquidità delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

L'esercizio di tale facoltà nonché il nominativo di chi eventualmente ricoprirà il ruolo di operatore specialista saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che l'Emittente potrebbe scegliere come operatore specialista sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel la propria capogruppo, Banca Sella Holding S.p.A., in quanto aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione Vorvel. Banca Sella Holding S.p.A., nel ruolo di Operatore Specialista, si troverebbe in condizioni di conflitto di interessi con gli investitori.

L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime.

#### 3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.

## 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

### 4.1 Descrizione della tipologia e della classe degli strumenti finanziari

Nell'ambito del Programma di Offerta a cui si riferisce il Prospetto di Base che include la presente Nota Informativa potranno essere emesse le seguenti tipologie di Obbligazioni:

- Obbligazioni a tasso fisso Ordinarie;
- Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie.

#### **OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO ORDINARIE**

Le Obbligazioni a tasso fisso Ordinarie:

- costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi;
- prevedono il pagamento di cedole ("Cedole") calcolate applicando al Valore Nominale il tasso di interesse nominale annuo lordo fisso (il "Tasso Fisso"), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti, diviso per il numero delle Cedole pagate nell'anno.

Le Cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza trimestrale o semestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il rimborso delle Obbligazioni a tasso fisso Ordinarie avverrà alla pari integralmente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

#### **OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE ORDINARIE**

Le Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie:

- costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi;
- prevedono il pagamento di Cedole calcolate applicando al Valore Nominale il valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, al quale viene applicata una percentuale prefissata (lo "Spread") superiore a 0 e suddividendo il valore così risultante per il numero delle Cedole pagate nell'anno.

Il Parametro di Indicizzazione, che potrà essere l'Euribor a tre mesi o a sei mesi, e lo Spread applicato saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti.

Le Cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza trimestrale o semestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente utilizzerà per le Cedole trimestrali il Parametro di Indicizzazione Euribor a tre mesi e per le Cedole semestrali il Parametro di Indicizzazione Euribor a sei mesi.

L'Emittente potrà prefissare il valore della prima Cedola in misura indipendente dal valore del Parametro di Indicizzazione, applicando un tasso di interesse fisso la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive.

Il rimborso delle Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie avverrà alla pari integralmente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

#### Codici internazionali di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

### 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono soggette alla legislazione italiana. L'Emittente è una Società di diritto italiano costituita e disciplinata in base alle leggi della Repubblica Italiana.

Per eventuali contestazioni, i clienti dell'Emittente possono avanzare un reclamo online attraverso il sito web [www.sella.it](http://www.sella.it) (nella sezione dedicata ai reclami) oppure inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca agli indirizzi [reclami@sella.it](mailto:reclami@sella.it), [reclami@pec.sella.it](mailto:reclami@pec.sella.it), "Banca Sella S.p.A. - Ufficio Reclami - P.zza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella" oppure via fax al numero 015.2433983.

La Banca è tenuta a rispondere sollecitamente e comunque entro:

- 60 giorni dal ricevimento sia nel caso di reclami relativi a servizi bancari e finanziari, che relativi a servizi di investimento;
- 45 giorni se il reclamo è relativo all'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;
- 15 giorni lavorativi per reclami relativi ai servizi di pagamento.

L'Emittente ha comunque previsto un processo di risoluzione dei reclami entro 48 ore (2 giorni lavorativi) per i reclami pervenuti esclusivamente attraverso i canali sopra indicati e per i quali possano essere rapidamente effettuati gli accertamenti dei fatti accaduti (relativi ad esempio a errori, malfunzionamenti o ritardi) non richiedendo ricerche documentali. In tali casi, il cliente viene contattato entro 48 ore (2 giorni lavorativi) per fornire i chiarimenti necessari e risolvere la doglianza e, entro le successive 24 ore, riceve un riscontro formale.

In caso di insoddisfazione per la risposta ricevuta o di mancata risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari (consultando il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia o direttamente dell'Emittente)
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla CONSOB, se non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per controversie fra investitori e intermediari inerenti a servizi e attività di investimento e in particolare in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza (consultando il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), raggiungibile anche dal sito della Banca [www.sella.it](http://www.sella.it)). Il cliente non può rinunciare al diritto di ricorrere all'ACF; tale diritto è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie previste nei contratti tra la Banca e il cliente.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5), i contratti tra l'Emittente ed il cliente prevedono di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

La Banca e il cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

Il ricorso all'ABF o all'ACF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione.

#### **4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri**

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore non frazionabili aventi taglio minimo che sarà indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Taglio Minimo**"), saranno immesse nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed al provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

#### **4.4 Ammontare totale dell'Offerta**

L'ammontare totale massimo (l'"**Ammontare Totale**") relativo ai Singoli Prestiti sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'Ammontare

Totale mediante apposito avviso, da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <http://vorvel.eu/>. L'avviso viene contestualmente trasmesso alla CONSOB.

#### 4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. La corresponsione degli interessi ed il rimborso del capitale saranno eseguiti in Euro.

#### 4.6 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente (procedura che l'ordinamento giuridico italiano prevede per la liquidazione delle banche in stato di insolvenza), ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. s), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che modificano l'articolo 91 del Testo Unico Bancario in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, nell'ordine, i creditori prededucibili, i creditori privilegiati, i detentori di depositi presso l'Emittente – secondo l'ordine dettato dall'art. 91, comma 1-*bis*, lett. a), b) e c), del Testo Unico Bancario – i creditori chirografari, i creditori chirografari di secondo livello *ex art. 12-bis* del Testo Unico Bancario, i creditori subordinati quando i relativi crediti non sono computabili nei fondi propri dell'Emittente e, da ultimo, i titolari degli strumenti computati nei fondi propri dell'Emittente.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente il credito dei portatori delle Obbligazioni verrà inoltre soddisfatto *pari passu* con gli altri creditori chirografari dell'Emittente.


Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione totale o parziale tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e qualsiasi credito vantato dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di *netting*.

Nell'ipotesi invece di applicazione dello strumento del "*bail-in*" (uno degli strumenti di risoluzione applicabili in caso di dissesto di un ente creditizio, alternativa, quando ne ricorrano le condizioni, alla liquidazione coatta amministrativa) il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno dello schema che segue (che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

A scopo meramente esemplificativo e non esaustivo si riporta qui di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.





#### 4.7 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione degli interessi alle relative date di pagamento ed al rimborso del capitale alla data di scadenza.

Non sono previste garanzie collaterali né la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

I Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come successivamente modificati ed integrati (di seguito i "Decreti BRRD") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. "Banking Resolution and Recovery Directive", di seguito la "Direttiva BRRD"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto lo strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività ammissibili, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività ammissibili" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui Titolo I-*bis* della L. n. 130/99, come modificata dal D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD quali: (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionisti (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, pregiudicando il funzionamento dei mercati finanziari, ivi incluse le infrastrutture di tali mercati;
- d) l'applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal *bail-in* di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a *bail-in* mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Al fine di poter garantire l'ordinato svolgimento della procedura di gestione della crisi prescelta, l'Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie è tenuta a determinare per ogni intermediario un requisito minimo di passività che possano, sotto certe condizioni, essere svalutate o convertite per coprire le perdite emerse a seguito del dissesto dell'intermediario o per una sua eventuale ricapitalizzazione, dopo le passività computabili nei fondi propri dell'intermediario.

L'obiettivo del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("MREL") è, quindi, costituire un "cuscinetto" di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite, in modo da evitare la necessità di ricorrere a fondi pubblici e da evitare il rischio di trasmissione della crisi ad altri intermediari, con ripercussioni negative per la stabilità finanziaria.

Tra le caratteristiche che le passività devono avere per essere ammessi nel computo del requisito minimo le più rilevanti sono la durata residua di almeno un anno e la circostanza che la passività non risulti da un derivato né sia coperta da alcun tipo di garanzia fornita dalla banca (come ad esempio i *covered bonds*, o i finanziamenti dalla Banca Centrale Europea).

Le Obbligazioni costituiscono passività ammissibili ai fini del computo nel MREL dell'Emittente e la loro eventuale esclusione non implica la facoltà o l'obbligo per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni medesime ovvero modificare i termini delle Obbligazioni.

#### **4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare**

##### *a) Tasso di interesse nominale*

Il tasso di interesse nominale applicato ai Singoli Prestiti sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

##### Descrizione del metodo di calcolo degli interessi per le Obbligazioni a tasso fisso

Le Obbligazioni a tasso fisso Ordinarie prevedono il pagamento di Cedole calcolate applicando al Valore Nominale il tasso di interesse nominale annuo lordo fisso (il "**Tasso Fisso**"), che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti, diviso per il numero delle Cedole pagate nell'anno.

In particolare il valore lordo di ogni Cedola sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times [\text{Tasso Nominale Annuo Lordo} / \text{Numero delle Cedole annue}]$$

Le Cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza trimestrale o semestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

##### Descrizione del metodo di calcolo degli interessi per le Obbligazioni a tasso variabile

Le Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie prevedono il pagamento di Cedole calcolate applicando al Valore Nominale il valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, al quale viene applicata una percentuale prefissata ("**Spread**") superiore a 0, e suddividendo il valore così determinato per il numero delle Cedole pagate nell'anno.

In particolare il valore lordo di ogni Cedola sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times [(\text{Valore del Parametro di Indicizzazione} + \text{Spread}) / \text{Numero delle Cedole annue}]$$

Il Parametro di Indicizzazione e lo Spread applicato saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti.

Inoltre si precisa che il valore del Parametro di Indicizzazione sarà arrotondato allo 0,01% più vicino o in caso di equidistanza al secondo decimale inferiore.

Le Cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza trimestrale o semestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente utilizzerà per le Cedole trimestrali il Parametro di Indicizzazione Euribor a tre mesi e per le Cedole semestrali il Parametro di Indicizzazione Euribor a sei mesi.

L'Emittente potrà prefissare il valore della prima Cedola in misura indipendente dal valore del Parametro di Indicizzazione, applicando un tasso di interesse fisso la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive.

*b) Disposizioni relative agli interessi da pagare*

Le date di pagamento degli interessi (le "**Date Pagamento Interessi**"), saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti lo spostamento delle date successive né la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

*c) Data di godimento degli interessi*

La data di godimento delle Obbligazioni (la "**Data di Godimento**") sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

*d) Data di scadenza degli interessi*

La Data di Scadenza degli interessi sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

*e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale*

Il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in 5 anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale il diritto di ottenerne il rimborso si prescrive decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità.

Disposizioni specifiche per le Obbligazioni a tasso variabile:

*a) Dichiarazione del tipo di sottostante*

Il Parametro di Indicizzazione (il "**Parametro di Indicizzazione**") è il tasso Euribor con base ACT/360. Il Parametro di Indicizzazione potrà essere costituito dal tasso Euribor trimestrale con base ACT/360 o dal tasso Euribor semestrale con base ACT/360, così come indicato nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni del tasso Euribor saranno fatte, secondo il calendario TARGET, nelle date indicate nelle Condizioni Definitive ("**Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione**").

Tenuto conto che il tasso Euribor rappresenta un indice di riferimento come definito dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche ("**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'amministratore del Parametro di Indicizzazione è o non è incluso nel registro di cui all'articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

*b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso*

Euribor è l'acronimo della dicitura inglese *Euro Interbank Offered Rate*. L'Euribor rappresenta il tasso medio d'interesse con cui un gran numero di istituti bancari europei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro. Il tasso Euribor è pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi information provider come Reuters o Bloomberg.

Il tasso Euribor è amministrato e pubblicato dall'*Europe Money Market Institute* ("EMMI") per diverse scadenze.

*c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante*

Le Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie prevedono il pagamento di Cedole calcolate applicando al Valore Nominale il valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato secondo le modalità indicate nelle

Condizioni Definitive, al quale viene applicata una percentuale prefissata (“**Spread**”) superiore a 0, e suddividendo il valore così determinato per il numero delle Cedole pagate nell’anno.

*d) Informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità*

Le informazioni sull’andamento passato e futuro e sulla volatilità del tasso Euribor sono rilevabili sui principali circuiti telematici finanziari quali Reuters o Bloomberg ovvero sui siti ufficiali del sottostante.

*e) Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante*

In caso di indisponibilità temporanea del valore del Parametro di Indicizzazione o di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del medesimo, l’Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

*f) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante*

In caso di indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione nella giornata prevista per la sua rilevazione il valore utilizzato per il calcolo della cedola per il periodo di riferimento sarà pari all’ultimo dato disponibile del Parametro di Indicizzazione. Se l’indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva scadenza cedolare ovvero in caso di modifiche alle modalità di calcolo o di sua cessazione, l’Agente per il Calcolo agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo che secondo la ragionevole discrezione dell’Emittente sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione divenuto indisponibile, modificato o cessato.

Nell’ipotesi di indisponibilità temporanea dovesse poi essere ripristinata la corretta disponibilità del Parametro di Indicizzazione, sarà utilizzato per il calcolo delle Cedole da determinare successivamente a tale ripristino il Parametro di Indicizzazione originariamente indicato nelle Condizioni Definitive.

In tutti i casi, il parametro di indicizzazione alternativo prescelto e le relative caratteristiche verranno messe a disposizione sul sito *web* dell’Emittente all’indirizzo <https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/prestiti-obbligazionari>.

Qualora l’indisponibilità del Parametro di Indicizzazione, le modifiche alle modalità di calcolo ovvero la sua cessazione dovessero verificarsi prima della pubblicazione delle Condizioni Definitive il parametro di indicizzazione alternativo prescelto e le sue caratteristiche saranno indicati nelle Condizioni Definitive medesime, che conterranno anche l’indicazione circa l’inclusione o meno dell’amministratore del parametro di indicizzazione alternativo prescelto nel registro di cui all’articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

*g) Nome del responsabile del calcolo*

Il responsabile del calcolo degli interessi (l’**“Agente per il Calcolo”**) è l’Emittente.

*h) Componente derivativa relativa al pagamento degli interessi*

Le Obbligazioni oggetto del presente programma non prevedono alcuna componente derivativa inerente al pagamento degli interessi.

#### **4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso degli strumenti finanziari**

La data di scadenza delle Obbligazioni (la **“Data di Scadenza”**) sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvo quanto riportato al paragrafo 4.7 della presente Nota Informativa, il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari (100% del Valore Nominale) integralmente in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, attraverso gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente.

L’eventuale esclusione delle Obbligazioni dalle passività ammissibili ai fini del requisito MREL non implica la facoltà o l’obbligo per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni medesime.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Qualora il giorno di rimborso delle Obbligazioni coincida con un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

#### 4.10 Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni, al lordo e al netto della imposizione fiscale, verrà riportato nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di rendimento effettivo annuo sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (T.I.R) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione. Esso rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali su base annua che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione delle Obbligazioni sino a scadenza. Tale tasso di rendimento annuo assume che le Obbligazioni vengano detenute fino alla scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti al tasso di rendimento annuo e, nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente. Per le Obbligazioni a tasso variabile nel calcolo del tasso di rendimento annuo si ipotizza inoltre la costanza del valore del Parametro di Indicizzazione rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive.

#### 4.11 Rappresentanza degli obbligazionisti

Non è prevista alcuna forma di rappresentanza organizzata dei possessori delle Obbligazioni, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### 4.12 Delibere, autorizzazioni e approvazioni

Il Programma di Offerta a cui si riferisce la presente Nota Informativa è stato oggetto di delibera in data 30 settembre 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che ha delegato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, i Condirettori Generali ed il Vice Direttore Generale, in via tra loro disgiunta, di disporre dei Singoli Prestiti definendone tipologia e condizioni.

#### 4.13 Data di emissione degli strumenti finanziari

La data di emissione (la "**Data di Emissione**") dei Singoli Prestiti sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

#### 4.14 Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile.

Le Obbligazioni non vengono offerte negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone (gli "**Stati**") o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Stati**") e nei confronti di alcun soggetto residente nei medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a soggetti residenti nei medesimi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Ogni adesione all'Offerta posta in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Le Obbligazioni non possono essere acquistate, vendute, intermedie ovvero negoziate in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

#### 4.15 Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti prodotti dalle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, di una imposta sostitutiva nella nuova misura del 26,00%).

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n.461 e successive modifiche ed integrazioni (applicazione di una imposta sostitutiva ai redditi diversi di natura finanziaria nella nuova misura del 26%).

Sono, inoltre, a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le Obbligazioni, salvo diversa norma di legge.

In generale, si noti che la normativa fiscale cui è soggetto l'investitore in un determinato Stato e quella dello Stato di registrazione dell'Emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli.

#### 4.16 Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente

L'Emittente si impegna a richiedere il collocamento diretto delle Obbligazioni e la loro successiva ammissione a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, segmento "*Order Driven*", tramite Banca Sella Holding S.p.A., aderente diretto a tale sistema nonché capogruppo del gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

Banca Sella Holding S.p.A. ha sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1. Il suo codice identificativo (LEI) è 549300ABE4K96QOCEH37; sito *web* <https://sellagroup.eu/>.

## CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

L'Offerta delle Obbligazioni potrà avvenire senza subordinazione ad alcuna condizione ovvero subordinatamente alle condizioni indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni, successivamente al collocamento diretto sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel segmento "Order Driver", non dovessero essere ammesse a negoziazione sul medesimo sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente darà comunque corso all'emissione delle medesime.

#### 5.1.2 Periodo di validità dell'offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione

Il periodo di collocamento (il "Periodo di Offerta") dei Singoli Prestiti sarà comunicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente raccolte attraverso l'offerta fuori sede ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on-line*), qualora tali modalità di collocamento siano previste nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

Nell'ipotesi di chiusura anticipata del collocamento sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <http://vorvel.eu/>. L'avviso viene contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente procederà inoltre alla chiusura anticipata del collocamento nel caso di raggiungimento dell'Ammontare Totale oggetto di Offerta.

Gli investitori che intendono sottoscrivere le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi all'Emittente e agli intermediari autorizzati che immettano l'ordine direttamente o, qualora non siano abilitati ad operare sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, per il tramite degli operatori partecipanti a Vorvel.

Ciascuna Obbligazione potrà essere sottoscritta mediante l'immissione di proposte di sottoscrizione esclusivamente presso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel. Tali proposte sono irrevocabili.

La presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Le proposte di sottoscrizione delle Obbligazioni si effettueranno mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica, disponibile presso l'Emittente e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso gli intermediari finanziari che accedono direttamente o indirettamente al sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di sottoscrizione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Non è prevista la sottoscrizione delle Obbligazioni in data successiva alla Data di Godimento.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") l'Emittente potrà prevedere di offrire le Obbligazioni anche attraverso l'offerta fuori sede ovvero avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle sottoscrizioni tramite *internet* (collocamento *on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede verranno indicati nelle Condizioni Definitive.



Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Qualora tale modalità di collocamento sia prevista, la data ultima in cui sarà possibile aderire ai Singoli Prestiti mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo *67-duodecies* del Codice del Consumo, nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. Qualora tale modalità di collocamento sia prevista, la data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Infine, ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, entro il termine indicato nel supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

Si segnala che per le offerte di strumenti finanziari realizzate entro il 31 dicembre 2022 il termine di cui sopra è pari a tre giorni lavorativi, ai sensi dell'articolo 23 comma *2-bis* del Regolamento Prospetti.

Si segnala infine che il diritto di recesso è esercitabile sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni, previsti dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dall'art. 94, comma 7, del TUF, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e *3-bis*, del Regolamento Prospetti, ove le Obbligazioni siano state sottoscritte tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. L'intermediario finanziario contatterà gli investitori nel giorno in cui è pubblicato il supplemento (per le offerte di strumenti finanziari realizzate entro il 31 dicembre 2022, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento).

### **5.1.3 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni**

Salvo il caso di ritiro dell'Offerta sotto indicato, non è prevista la facoltà dell'Emittente di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni relative ai Singoli Prestiti. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto di Offerta.

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all'Offerta ovvero di ritirarla.

Le decisioni di cui al precedente capoverso saranno comunicate al pubblico dall'Emittente, rispettivamente, entro la data di inizio del Periodo di Offerta ovvero entro la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <http://vorvel.eu/>, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare l'offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall'investitore, saranno prontamente restituite all'investitore senza corresponsione di interessi.

#### 5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le sottoscrizioni potranno essere accolte per un Taglio Minimo e multipli indicati nelle Condizioni Definitive. Il Taglio Minimo non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. L'ammontare massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per i Singoli Prestiti.

#### 5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive che sarà coincidente con la Data di Godimento e la Data di Emissione delle Obbligazioni. Contestualmente al pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A..

#### 5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite

I dati relativi all'offerta dei Singoli Prestiti verranno resi noti, entro la data di inizio delle negoziazioni, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-online/trasparenza/prestiti-obbligazionari> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <http://vorvel.eu/>.

#### 5.1.7 Eventuali diritti di prelazione

Non previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

### 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

#### 5.2.1 Categoria di potenziali investitori

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia con collocamento esclusivo tramite il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

Le Obbligazioni non vengono offerte negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone (gli "Stati") o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli "Altri Stati") e nei confronti di alcun soggetto residente nei medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a soggetti residenti nei medesimi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Le Obbligazioni non possono essere acquistate, vendute, intermedie ovvero negoziate in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

## 5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non è previsto il riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale disponibile o richieste dai sottoscrittori prima della chiusura anticipata del Periodo di Offerta e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Il sottoscrittore è informato dell'avvenuta assegnazione tramite apposita comunicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle regole dei singoli intermediari attraverso i quali gli investitori hanno sottoscritto le Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, che risulterà coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

## 5.3 Fissazione del prezzo

### 5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Il prezzo di emissione (“**Prezzo di Emissione**”) al quale saranno offerte le Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà fissare il Prezzo di Emissione in misura:

- inferiore al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni;
- pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.

L'Emittente non applica commissioni ovvero spese a carico dell'investitore in aggiunta al Prezzo di Emissione in connessione con l'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari.

## 5.4 Collocamento e sottoscrizione

### 5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel per il tramite di Banca Sella Holding S.p.A., capogruppo del gruppo bancario a cui appartiene l'Emittente. L'Emittente ricopre il ruolo di Responsabile del Collocamento.

### 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale per i Singoli Prestiti saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano).

### 5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

L'Emittente non prevede di stipulare accordi per la sottoscrizione ovvero per il collocamento delle Obbligazioni.

## 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

### 6.1 Mercati presso i quali gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni non saranno quotate presso mercati regolamentati.

L'Emittente si impegna a richiedere, attraverso l'aderente diretto Banca Sella Holding S.p.A. (capogruppo del gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente), il collocamento diretto delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel segmento "*Order Driver*", ove le medesime saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, che risulterà coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, saranno pubblicati e disponibili sul sito *web* del medesimo sistema multilaterale di negoziazione <http://vorvel.eu/>.

### 6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti sui quali siano ammesse a negoziazione proprie obbligazioni della stessa classe di quella di cui alla presente Nota Informativa.

### 6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni, che risulterà coincidente con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

L'Emittente avrà la facoltà di avvalersi di un operatore specialista per garantire la liquidità delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

L'esercizio di tale facoltà nonché il nominativo di chi eventualmente ricoprirà il ruolo di operatore specialista saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato:

- il differenziale massimo tra le proposte di prezzo in acquisto ed in vendita previsto per l'operatore specialista dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel;
- la commissione massima di negoziazione applicata dall'Emittente in caso di ordini di compravendita delle Obbligazioni sul mercato secondario del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

Si precisa che l'Emittente potrebbe scegliere come operatore specialista sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel la propria capogruppo, Banca Sella Holding S.p.A., in quanto aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime.

### 6.4 Prezzo di emissione degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà fissare il Prezzo di Emissione in misura inferiore al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni ovvero in misura pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni. Il Prezzo di Emissione al quale saranno offerte le Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive e corrisponderà al prezzo che sarà applicato in fase di collocamento diretto delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel.

## 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

### 7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### 7.3 Rating degli strumenti finanziari

Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun *rating*.

## ALLEGATO – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI



S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale Sociale e Riserve Euro 822.580.487 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia- Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 3268 - Iscritta nel Reg. Impr. Della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella SAA P. IVA 02675650028

### CONDIZIONI DEFINITIVE

relative alla Nota Informativa sul Programma di emissioni obbligazionarie della Banca Sella S.p.A. per il Prestito Obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**” o le “**Obbligazioni**”)

[[Denominazione delle Obbligazioni] – ISIN[\*]]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”).

La Nota di Sintesi del Prestito Obbligazionario è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sul presente Prestito Obbligazionario, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relative al presente Prestito Obbligazionario devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base costituito dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data [\*] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [\*] del [\*] e la Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data [\*] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [\*] del [\*], come eventualmente di volta in volta supplementati.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Le presenti Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi sono state trasmesse alla CONSOB in data [\*].

**Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono consultabile sul sito *web* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari>.**

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa.

## INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.]  [In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [*].]
Ragioni dell'Offerta e impiego della correlata provvista	[I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.]

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione delle Obbligazioni	[*]
ISIN	[*]
Tipologia delle Obbligazioni	[Obbligazioni a tasso fisso Ordinarie] [Obbligazioni a tasso variabile Ordinarie]
Durata	[*]
Valore Nominale	Le Obbligazioni hanno Valore Nominale unitario pari a Euro [*].
Data di Emissione	La Data di Emissione del Prestito è il [*].
Data di Godimento	La Data di Godimento del Prestito è il [*].
Data di Scadenza	La Data di Scadenza del Prestito è il [*].
Frequenza nel pagamento delle cedole e Date Pagamento Interessi	Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [trimestrale][semestrale] alle date [*, *, *, *] di ciascun anno.
Tasso di interesse	<i>[In caso di Obbligazioni a tasso fisso]</i> Il tasso di interesse nominale annuo lordo è pari a [*]% ([*] netto annuo).]  <i>[In caso di Obbligazioni a tasso variabile]</i> [Il tasso di interesse annuo per la determinazione della prima Cedola sarà pari al [*]% lordo ([*] netto).]

	<p>Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni è il [tasso Euribor a 3 mesi base 360]/[tasso Euribor a 6 mesi base 360].</p> <p>Il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato il [*] giorno lavorativo antecedente la data di inizio godimento di ciascuna Cedola.</p> <p>Spread pari a [*]%]</p> <p><i>[Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'amministratore [·]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [·]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</i></p>
Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto	<p>Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a [*]%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a [*]%.  <i>[Per le Obbligazioni a tasso variabile</i> Il rendimento è calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione per tutta la durata dell'Obbligazione.]</p>
Delibere, autorizzazioni e approvazioni	<p>L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata da [*] il [·] in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 30 settembre 2022.</p>

## CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali è subordinata l'adesione all'offerta	[*/non applicabile]
Ammontare Totale dell'offerta	L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [*], per un totale di n. [*] obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [*].
Taglio Minimo	Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi pari a Euro [*] e multipli di Euro [*].
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione è pari al [*]% del Valore Nominale, e cioè Euro [*].
Durata del Periodo di Offerta	Le domande saranno accettate dal [*] al [*], salvo chiusura anticipata di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito <i>web</i> dell'Emittente all'indirizzo <a href="https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari">https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari</a> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <a href="http://vorvel.eu/">http://vorvel.eu/</a> .



Offerta Fuori Sede e Collocamento <i>on-line</i>	[Le Obbligazioni saranno offerte anche [fuori sede] [ <i>on-line</i> attraverso il sito [*]] [Non applicabile]
Data fine periodo di offerta per offerta fuori sede	[ <i>Se applicabile, inserire data</i> , salvo chiusura anticipata di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito <i>web</i> dell'Emittente all'indirizzo <a href="https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari">https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari</a> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <a href="http://vorvel.eu/">http://vorvel.eu/</a> .] [Non applicabile]
Data fine periodo di offerta per collocamento <i>on-line</i>	[ <i>Se applicabile, inserire data</i> , salvo chiusura anticipata di cui sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito <i>web</i> dell'Emittente all'indirizzo <a href="https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari">https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza/prestiti-obbligazionari</a> e del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel all'indirizzo <a href="http://vorvel.eu/">http://vorvel.eu/</a> .] [Non applicabile]

#### AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Modalità di negoziazione	Le Obbligazioni saranno negoziabili presso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.
Operatore Specialista	L'Operatore Specialista delle Obbligazioni è: [*]/[Non applicabile].
Spread massimo bid/ask applicato dall'Operatore Specialista	Differenziale massimo tra le proposte di prezzo in acquisto e in vendita applicato dall'Operatore Specialista (spread massimo bid/ask): [*] punti base/[Non applicabile].
Commissione massima applicabile dall'Emittente sugli ordini di negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel	Commissione massima di negoziazione: [*] %/[Non applicabile].

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

\_\_\_\_\_  
[\*]  
[qualifica]  
BANCA SELLA S.p.A.